Obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni co-finanziate con fondi FEASR
Nota tecnica II

Il Reg. CE n. 1974/06 all'art. 58 al comma 3 prevede norme particolareggiate per l'informazione e la pubblicità del programma e rimanda per queste al suo allegato VI.
I beneficiari delle misure destinate al sostegno della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale (tra le quali le misure 312, 313 e 323.b) sono **obbligati** a dare evidenza del sostegno europeo al pubblico attraverso l'affissione di ***targhe o cartelli*** che identifichino i beni realizzati o acquistati.
In analogia con quanto disposto dall'art. 72 del Reg. CE n. 1698/05, i beneficiari sono obbligati a mantenere le targhe, i cartelli e le indicazioni relative ad ogni tipologia di operazione per almeno i **cinque (5) anni successivi alla data della domanda di pagamento**.

Di seguito si riportano alcune indicazioni relative a Targhe e Cartelli:

1. operazioni di valore complessivo pari o **superiore a € 50.000** e **fino a € 500.000**

Targhe per fabbricati	misure minime cm 29,7 x21,0
Targhe per beni mobili	misure minime cm 14,5 x10,5

2. operazioni di valore complessivo **superiore a € 500.000**

Cartelli per fabbricati	misure minime cm 42,0 x29,7
Cartelli per beni mobili	misure minime cm 29,7x 21,0

Di norma le targhe e i cartelli devono essere affissi sul bene realizzato o acquistato.
Qualora ciò non fosse possibile per motivi dimensionali le targhe e i cartelli relativi devono essere affissi presso il luogo fisico in cui sono ubicati i beni o presso la sede operativa del progetto, **in un luogo visibile al pubblico.**

Le spese che derivano dall'attuazione di tale obbligo possono essere rendicontate tra le spese generali nei limiti dei massimali previsti per tale voce di spesa dai bandi e dalle Disposizioni attuative generali e specifiche.

I beneficiari titolari di investimenti inferiori a 50.000,00 € possono, se lo ritengono opportuno, informare il pubblico circa la realizzazione delle loro opere. I costi sostenuti possono essere rendicontati come spese generali.

Si ricorda che laddove, a seguito di controllo in loco, venissero riscontrate difformità rispetto a quanto prescritto ovvero violazioni degli obblighi di informazione e pubblicità delle operazioni cofinanziate è disposta la **revoca totale** del finanziamento concesso con **restituzione delle somme** eventualmente percepite dal beneficiario.